

### SEZIONE III TEMPI E LUOGHI DI CACCIA

L'attività venatoria è diretta non solo all'abbattimento di animali selvatici, ma anche alla protezione dell'ambiente naturale e d'ogni forma di vita. Il prelievo venatorio è pianificato in modo da risultare mezzo di regolazione della fauna selvatica, per il raggiungimento della densità ottimale delle specie.

La disciplina faunistico-venatoria mira, pertanto, a contemperare e bilanciare interessi differenti, quali la protezione della fauna e le esigenze venatorie, oltre che quelle degli agricoltori, interessati al contenimento della fauna selvatica ma decisi a contrastare un'attività venatoria indiscriminata<sup>1</sup>. La programmazione della caccia è operata, annualmente, dalle Regioni, che entro il 15 giugno emanano il calendario venatorio. Quest'ultimo deve indicare: le specie cacciabili; il numero di capi, per ogni specie, catturabili dal singolo cacciatore in ogni giornata di caccia; gli orari di inizio e di chiusura delle giornate di caccia; i periodi di caccia; i giorni di silenzio venatorio.

Lo Stato consente l'esercizio della caccia solo nel periodo che va dal giorno 1 settembre al 31 gennaio (2° comma dell'art. 18). La stagione deve, di norma, essere contenuta tra la terza domenica di settembre e la fine di gennaio. È consentita la pre-apertura al primo giorno di settembre solo se sono stati predisposti adeguati piani faunistico-venatori, tali, in pratica, da consentire la conservazione del patrimonio faunistico.

Durante la stagione venatoria sussiste l'obbligo di rispettare il "silenzio venatorio" (sospensione della caccia) nei giorni di martedì e venerdì; e le giornate venatorie di ciascun cacciatore non possono, in ogni caso, superare il numero di tre nella settimana. L'attività venatoria è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, tranne che per la caccia agli ungulati, che può durare fino a un'ora dopo il tramonto (art. 18, 7° comma).

Le Regioni devono rispettare i limiti dettati dalla normativa nazionale, potendovi derogare solo in senso più restrittivo. Pertanto, nel caso in cui emergano esigenze di tutela di interessi superiori (ambientali, economici, ecc.), gli Enti territoriali potranno imporre ulteriori limiti all'esercizio dell'attività venatoria<sup>2</sup>.

È disposto che una quota dal 20% al 30% del territorio agro-silvo-pastorale (dal 10% al 20% per i comprensori alpini) sia destinata al divieto di caccia, che una quota fino al 15% sia destinata alla caccia a gestione privata, e che il restante

<sup>1</sup> Corte Cost., 30.12.1997, n. 448.

<sup>2</sup> Difatti, l'art. 10, 1° comma, L. n. 157/92 ribadisce che « Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio ».

territorio sia suddiviso per àmbiti territoriali di caccia (ATC), nei quali il cacciatore dovrà iscriversi per poter praticare l'attività (art. 10, commi 3 e 5); fermo rimane l'obbligo del cacciatore di partecipare alle spese di gestione dei predetti àmbiti territoriali.

Tale pianificazione è diretta solo alla regolamentazione dell'attività venatoria, mentre rimane in vigore il principio secondo il quale la caccia può essere esercitata dappertutto, tranne che nei luoghi ove vige il divieto (art. 10, 9° comma); si può, dunque, affermare che sull'interessato (privato o ente) grava l'onere di "tabellare" tutte le aree dove vige il divieto di caccia.

A tal proposito, vi è da segnalare l'esistenza di un contrasto dottrinale e giurisprudenziale, riguardante la punibilità di colui che eserciti l'attività venatoria in aree protette, ma in assenza di cartelli delimitativi di tali aree.

Una corrente minoritaria vuole, in tali casi, la non punibilità del soggetto che vada a caccia in un'area protetta nella quale i cartelli delimitativi non siano ancora stati installati o siano stati precedentemente eliminati. Tuttavia, l'orientamento non si addentra in valutazioni intorno all'aspetto astratto dell'illecito, ma si limita a far perno sull'insussistenza dell'elemento psicologico del reato e sulla buona fede dell'agente.

Dottrina e giurisprudenza maggioritarie sostengono, invece, che la buona fede, nel caso di superamento dei confini non "tabellati" di un parco, non può essere riconosciuta a chi esercita la caccia in un'area che è notoriamente conosciuta come parco o zona protetta, benché non delimitata da appositi cartelli<sup>3</sup>.

Zona faunistica a sé stante, dotata di regime speciale in ordine alla protezione della fauna e all'esercizio venatorio, è considerata quella delle Alpi, la quale non è delimitata da confini topografici o naturali, ma ambientali. È incluso in tale zona il territorio individuato dalla presenza, in maniera "consistente" (perciò, non sporadica o accidentale), della tipica flora e fauna alpina (art. 11, 1° comma). Relativamente a queste "zone", le Regioni possono emanare norme speciali nel rispetto dei principi generali della legge n. 157/92, degli accordi internazionali, tenendo conto delle tradizioni e delle consuetudini locali (art. 11, 2° comma).

Le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica (di cui all'art. 18), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, oppure per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, ovvero per malattie o altre calamità (art. 19, 1° comma). Al contrario, per motivi sanitari o di selezione biologica, ovvero per la tutela del patrimonio zootecnico, del patrimonio storico-artistico, delle produzioni agro-forestali, ittiche, ecc., le Regioni possono attuare un

<sup>3</sup> Il Pretore di Roma (sez. I, 14.1.95), condannando una persona che, pur in assenza di "tabellazione", cacciava in zona protetta, ha affermato che il divieto era ben arguibile sia dalla planimetria, predisposta dalla "Ripartizione Caccia", sia dal calendario venatorio, predisposto dalla Federazione italiana della caccia, strumenti ritenuti di facile e necessaria consultazione per chi decida di esercitare la caccia. Lo stesso giudice ha rilevato che la contravvenzione di cui all'art. 30, lett. d), della legge sulla caccia può essere commessa anche per colpa.

controllo che incide con effetti riduttivi della fauna selvatica, attraverso l'utilizzo di metodi ecologici, e finanche predisponendo specifici piani di abbattimento, anche per quelle zone del territorio agro-silvo-pastorale dove la caccia è vietata (art. 19, 2° comma).

Per quanto attiene al diritto d'accesso del cacciatore al fondo di terzi, occorre far riferimento all'art. 842 C.C., in virtù del quale il proprietario non può impedire che il cacciatore entri nel fondo per l'esercizio della caccia. Tale norma, che è stata ritenuta conforme alla Costituzione<sup>4</sup>, presuppone, però, che il cacciatore sia munito di licenza di caccia, che il fatto avvenga in luogo e in periodo di caccia, che il fondo non sia chiuso secondo le norme fissate dalla legge sulla caccia, che non vi siano colture in atto suscettive di danno, che i mezzi di caccia siano quelli previsti dalla legge; in altre parole, il proprietario del fondo (intendendosi anche il possessore e l'usufruttuario, nonché il detentore qualificato, quale l'affittuario o il mezzadro) può, a nostro avviso, opporsi all'ingresso del cacciatore ogni qualvolta il comportamento di quest'ultimo appaia illecito sotto il profilo penale, amministrativo o civilistico<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Corte Cost., 25.3.1976, n. 57, *Giur. cost.*, 1976, I, 396.

<sup>5</sup> Cfr. anche BASILE e ASSINI, *La proprietà fondiaria e il « diritto di accesso alla natura »*, in *Giur. cost.*, 1976, I, p. 697 e ss.; CECCHIETTI, *Accesso alla natura e accesso alla proprietà*, in *Foro it.*, 1977, I, p. 588 e ss.; MAIORCA, voce *Chiusura del fondo*, in *Noviss. Dig. it.*, III, 1959, p. 213 e ss.; CIGALINI, *Diritto di caccia e diritto di proprietà fondiaria*, in *Scritti Giuffrè*, II, Milano, 1967, p. 181 e ss.; C. SALVI, *La proprietà fondiaria*, in *Tratt. di dir. civ.*, diretto da P. RESCIGNO, cit., vol. 7, p. 380 e ss.